

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Cesare Bonamartini), ordinanza del 19.03.2019

Sequestro preventivo – reato edilizio di esecuzione dei lavori in assenza di permesso di costruire o in difformità del medesimo ex art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01 - fumus.

La collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, rende configurabile il *fumus* del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01. *Fumus* che può essere escluso, stante la disposizione derogatoria dell'art. 3, co. 1 lett. 5, D.P.R. 380/01, al ricorrere delle seguenti condizioni, non alternative tra loro: collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto; temporaneo ancoraggio al suolo; autorizzazione alla condizione dell'esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale; destinazione alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e temporalmente limitati, di turisti.

In assenza di una o alcune delle condizioni derogatorie anzidette il *fumus* del delitto può ritenersi sussistente (fattispecie in cui non vi era stata la scrupolosa osservanza della normativa regionale di riferimento, essendo state installate case mobili in numero superiore a quello consentito).